Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 19 febbraio 1924** **Numero 42**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni. di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1º di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: ALESSANDRIA - *A. Boffi.* — ANCONA - *G. Fogola.* — AQUILA - *F Agnelli,* — AREZZO - *A. Pellegrini.* — ASCOLI PICENO - *S. Pierucci.* — AVELLINO - *C. Leprini.* — BARI - *Fratelli Favia.* — BELLUNO *S. Benetta.* — BENEVENTO - *E. Podio.* — BERGAMO - *Anonima libraria italiana.* — BOLOGNA - *L. Cappelli.* — BOLZANO - *L. Trevisini.* — BRESCIA - *E. Castoldi.* — CAGLIARI - *G. Carta.* — CALTANISSETTA *P. Milia Russo* — CAMPOBASSO *R. Golitti.* — CASERTA *F. Abussi.* — CATANIA - *G. Giannotta.* — CATANZARO - *G. Mazzocco* — CHIETI - *E. Piccirilli.* — COMO - *C. Nani e C.* — COSENZA - *Le cronache di Calabria.* — CREMONA - (*) — CUNEO - *G Salomone.* — FERRARA - *Taddei Soati.* — FIRENZE - *M Mozzon.* — FOGGIA - *G. Pilone.* — FORLI' - *G Archetti.* — GENOVA *Anonima libraria italiana.* — GIRGENTI - (*) — GROSSETO - *F. Signorelli.* — LECCE - *Fratelli Lazzaretti.* — LIVORNO - *S Belforte e C.* — LUCCA - *S. Belforte e C.* — MACERATA (*) — MANTOVA - *G. Mondovì.* — MASSA-CARRARA - (*) — MESSINA - *G. Principato.* — MILANO - *Anonima libraria italiana* — MODENA *G T. Vincenzi e nipote.* — NAPOLI - *Anonima libraria italiana.* — NOVARA - *R. Guaglio.* — PADOVA - *A. Draghi.* — PALERMO *O. Fiorenza.* — PARMA - *D. Vannini.* — PAVIA - *Successori Bruni Varelli.* PERUGIA - (*) — PESARO-URBINO - (*) — PIACENZA - *V. Porta.* — PISA - *Librerie italiane riunite.* — POLA *E. Schmidt.* — PORTO MAURIZIO - *S. Benedusi.* — POTENZA - (*) — RAVENNA - *E. Lavagna e F.º* — REGGIO CALABRIA - *R. D'Angelo.* — REGGIO EMILIA *L. Bonvicini.* — ROMA *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* ROVIGO *G. Marin.* — SALERNO - *N. Saracino.* — SASSARI - *G. Ledda.* — SIENA - *Libreria S. Bernardino.* — SIRACUSA - *C. Greco.* — SONDRIO *Zarucchi.* — SPEZIA - *A. Zacutti.* — TARANTO *Fra'elli Filippi.* — TERAMO - *L. d'Ignazio.* — TORINO - *F. Casanova e C.* — TRAPANI - *G. Banci.* — TRENTO *M. Disertori.* — TREVISO - *Longo e Zoppelli.* — TRIESTE - *L. Cappelli.* — UDINE - *Carducci.* — VENEZIA - *S. Scrafin.* — VERONA - *R. Cabianca.* — VICENZA - *G. Galla.* — ZARA - *E. de Schönfeld.* —— (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. **3154.**

Accordi conclusi fra l'Italia e rispettivamente la Repubblica Austriaca, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e lo Stato Polacco in materia di debiti e crediti e l'accordo con l'Austria relativo alla Compagnia di assicurazione l'« Ancre ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di con-

certo coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati:
1° Accordo con la Repubblica Austriaca, relativo al pagamento dei debiti ed all'incasso dei crediti privati, con relativo protocollo concernente la Compagnia di assicurazioni l'« Ancre »;
2° Accordo con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni relativo ai debiti e crediti;
3° Accordo con lo Stato Polacco, relativo ai debiti e crediti.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre negli accordi di cui all'art. 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste da altri firmatari e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tendono gli accordi stessi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 37. — GRANATA.

Accordo fra l'Austria e l'Italia relativo al pagamento dei debiti e a l'incasso dei crediti privati.

L'Austria e l'Italia non essendosi potute accordare sulle loro rispettive pretese e sull'interpretazione dei Trattati, per quanto riguarda il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti privati;

considerato che da un censimento fatto s'è constatato che una compensazione potrebbe avere luogo nei rispettivi territori al fine di evitare l'ostacolo sopraindicato;

che, per conseguenza, s'è potuto stabilire un'intesa sul pagamento dei debiti e sull'incasso dei crediti che formano oggetto dell'accordo seguente, senza portare pregiudizio ai diritti che derivano dai Trattati, dagli accordi speciali o dalle leggi particolari, a favore degli interessati, in quanto si riferiscono a persone o a rapporti che non sono soggetti a questo accordo;

le Alte Parti Contraenti hanno designato come loro plenipotenziari, e cioè:

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

il signor Rémi Kwiatkowski, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Oggetto del presente accordo sono, con le eccezioni di cui all'art. 2, tutti i debiti e crediti espressi nelle antiche corone (austro-ungariche) dipendenti da un titolo di diritto privato, fra cittadini della Repubblica d'Austria (che in seguito saranno chiamati: creditori e debitori « austriaci ») da una parte, e « cittadini » dei territori annessi al Regno d'Italia, già facenti parte dell'Impero d'Austria (che in seguito saranno chiamati debitori e creditori « italiani ») dall'altra parte, in quanto tali debiti e crediti sieno sorti prima del 4 novembre 1918 oppure sieno scaturienti da contratti anteriori a questa data e siano stati ancora sussistenti al 10 agosto 1921.

Il deposito giudiziale non è considerato quale pagamento.

Sono considerati come « cittadini » di ciascuno dei due paesi, ai sensi del presente accordo, le persone fisiche o giuridiche le quali abbiano avuto al 10 agosto 1921 la loro residenza o la loro sede nei rispettivi territori indicati nel primo comma di questo articolo.

Il trattamento dei debiti e crediti delle succursali sarà determinato dalla sede della stessa. Le disposizioni contenute nel presente accordo non si applicano ai rapporti fra l'Istituto principale e le sue succursali.

Art. 2.

Sono escluse dalla regolazione ai sensi del presente accordo:

a) le pretese al pagamento di alimenti di ogni genere, le riserve di famiglia (Ausgedinge);

b) le obbligazioni discendenti da titoli (interessi, dividendi, e rimborsi di capitale), in quanto non siano soggette a un regolamento speciale ai sensi dell'art. 7);

c) le obbligazioni dipendenti da contratti di assicurazione o d'assicurazione sociale; non saranno invece esclusi i contratti per rendite vitalizie, l'adempimento dei quali non sia regolato da convenzioni speciali concernenti le società di assicurazione;

d) i debiti e crediti della Banca austro-ungarica e della Cassa di risparmio postale;

e) le obbligazioni condizionate e le obbligazioni derivanti da contratti di somministrazione non ancora adempiuti o da contratti per la consegna di valute estere.

Art. 3.

I debiti e i crediti indicati all'articolo primo sono regolati dal presente accordo senza riguardo alla loro scadenza

Art. 4.

Le Alte Parti Contraenti si comunicheranno i risultati del censimento da loro disposto, mediante consegna degli elenchi completi tanto dei debiti quanto dei crediti soggetti al presente accordo; esse si garantiscono di prestarsi assistenza nella più larga misura per la revisione dei debiti e dei crediti denunciati. Per questa revisione valgono le norme enunciate nell'allegato; gli Uffici di verifica e di compensazione delle Alte Parti Contraenti fisseranno di comune accordo le modalità di questa revisione.

Art. 5.

I crediti contestati, come pure le divergenze d'opinione dei due Uffici di verifica e compensazione su questioni di principio circa l'interpretazione del presente accordo saranno sottoposti alla decisione definitiva di un tribunale arbitrale con l'esclusione dei tribunali ordinari. Tale giudizio arbitrale sarà composto di un arbitro italiano e di un arbitro austriaco, e di un presidente da designarsi secondo la residenza o la sede del debitore, e terrà le sue sedute alternativamente nei territori annessi al Regno d'Italia ed in Austria. Ognuno dei due Stati presenterà un elenco di venti persone abilitate quali giudici, e designerà un presidente. I membri del Tribunale arbitrale saranno scelti ogni volta da questa lista dal Presidente.

Il giudizio arbitrale deciderà anche nei casi nei quali si manifestino divergenze di opinione circa la questione se un debito od un credito rientri fra quelli previsti per la procedura fissata dal presente accordo.

La parte soccombente sarà condannata alle spese del processo da determinarsi dal Tribunale arbitrale Ove una parte avesse vinto parzialmente la causa, il Tribunale arbitrale potrà addossargli a seconda delle circostanze, una parte proporzionata delle spese

Le autorità delle Alte Parti Contraenti sono tenute a prestare assistenza al Tribunale arbitrale

La procedura sarà regolata di comune accordo dai presidenti.

Art. 6

Il regolamento delle obbligazioni indicate all'articolo primo seguirà mediante un *clearing* interno fra i debitori e i creditori dello stesso territorio, con la mediazione dell'Ufficio di verifica e compensazione, nel modo seguente:

a) i crediti dei creditori austriaci contro debitori italiani si intenderanno senz'altro trasferiti all'Ufficio di verifica e compensazione italiano ed i crediti dei creditori italiani contro i debitori austriaci s'intenderanno senz'altro trasferiti all'Ufficio di verifica e compensazione austriaco. Tale trasferimento avrà luogo in quanto i crediti siano riconosciuti dai debitori o accertati dai Tribunali arbitrali; esso avrà tutte le conseguenze di una cessione di diritto. I documenti necessari per fare valere questi crediti (libretti della Cassa di risparmio, ecc.) devono essere rimessi ai rispettivi uffici di verifica e compensazione.

La cessione sarà effettiva nel momento della entrata in vigore del presente Accordo;

b) l'Ufficio di verifica e compensazione italiano incasserà i crediti che gli sono trasferiti dai debitori italiani in lire al ragguaglio di 100 corone antiche = 56.8 lire ed adoprerà gli importi incassati per il soddisfacimento in lire dei crediti italiani;

c) l'Ufficio di verifica e compensazione austriaco incasserà i crediti ad esso trasferiti dai debitori austriaci, in conformità delle disposizioni interne all'uopo emanate ed impiegherà le somme incassate per il soddisfacimento dei creditori austriaci.

d) i debiti e i crediti non ancora scaduti potranno essere dichiarati scaduti. Le modalità relative saranno fissate a ciascun Governo per i creditori e i debitori residenti sul loro territorio;

e) ciascuno dei due Stati si riserva la facoltà di fissare la quota da attribuirsi a ogni creditore. Gli austriaci residenti nei territori annessi all'Italia saranno trattati come gli italiani e i nuovi cittadini italiani residenti in Austria saranno trattati come gli austriaci.

Art. 7.

Nei riguardi delle banche e degli stabilimenti di credito ipotecario austriaco, i quali hanno dei crediti dipendenti da mutui ipotecari o comunali e nello stesso tempo dei debiti risultanti da lettere di pegno od obbligazioni comunali contro persone appartenenti ai territori annessi al Regno d'Italia, saranno da conchiudersi degli accordi speciali secondo le norme seguenti:

a) la banca o lo stabilimento austriaco trasferirà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione l'insieme dei crediti risultanti dalle sue operazioni di ipoteche e dei prestiti comunali che esso ha contro debitori italiani rinunciando ad ogni controvalore speciale.

La cessione sarà effettiva dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo sopranominato.

La registrazione dei crediti ipotecari della banca o dello stabilimento austriaco a favore sia dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione sia della persona o dello stabilimento designato da questo Ufficio, avrà luogo senza che ci sia bisogno del consenso espresso del creditore, su semplice domanda del cessionario e senza comunicazione al debitore ceduto.

L'Ufficio italiano di verifica e compensazione incasserà, valorizzando, i crediti delle banche e degli stabilimenti in questione verso i debitori italiani;

b) l'Ufficio italiano di verifica e compensazione procederà al rimborso dei crediti risultanti dalle lettere di pegno e dalle obbligazioni comunali emesse dal relativo istituto, quando i portatori di questi titoli proveranno di essere stati in possesso dei medesimi al 4 novembre 1918, e di avere denunciato tali crediti in occasione del censimento se quest'ultima prova sarà stata richiesta dal Governo italiano.

Il soddisfacimento avviene nella misura fissata dall'Ufficio italiano di verifica e compensazione, entro i limiti del ragguaglio del 56.80 % in lire;

c) i titoli ritirati saranno annullati e consegnati all'istituto di emissione.

Qualora, dopo avvenuta la deduzione di una somma corrispondente al valore nominale dei titoli indicati alla lettera *b*) di questo articolo e calcolato al cambio di 100 corone antiche = 56.8 lire, risultasse un civanzo sulla somma incassata in conformità della lettera *a*), questo cisavanzo servirà se l'istituto in questione ha delle succursali nei territori annessi all'Italia, a coprire un'eventuale perdita di queste succursali.

La perdita sarà determinata sulla base della realizzazione dell'attivo e del passivo secondo il bilancio da compilarsi in base alla situazione del 4 novembre 1918.

Ogni civanzo che risultasse dalle operazioni sopraindicate affluirà alla massa generale risultante dall'incasso dei crediti austriaci verso debitori italiani e servirà al soddisfacimento degli altri creditori italiani in via di una compensazione interna.

Se non dovessero essere conchiusi gli accordi come sopra accennati, le lettere di pegno e le altre obbligazioni indicate in questo articolo, non sarebbero soggetti al presente accordo. I crediti delle banche e degli stabilimenti, che non avranno conchiuso degli accordi, saranno soggetti alle disposizioni generali del presente accordo.

Art. 8.

La conclusione degli accordi previsti nel presente accordo, come pure la cessione dei crediti e tutti i documenti necessari non saranno soggetti a tasse di qualsiasi specie da parte delle Alte Parti Contraenti.

Art. 9.

Le spese del *clearing* interno saranno sopportate dai rispettivi uffici di verifica e compensazione; a tale scopo, questi percepiranno dai loro propri debitori o creditori delle tasse, la cui misura sarà fissata da ciascuno dei due Governi.

Art. 10.

Nessuna delle Alte Parti Contraenti potrà elevare pretese verso l'altra per un saldo scoperto o per il pagamento dei debiti in corone antiche effettuate in base alla suesposta procedura.

Art. 11.

Il presente accordo non porta pregiudizio ai diritti acquistati in virtù delle disposizioni dell'art. 248 del Trattato di San Germano.

Art. 12.

Il presente accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore quando saranno state scambiate le ratifiche.

In fede di che i plenipotenziari sottoindicati hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

l'Austria: Rémi Kwiatkowki.

l'Italia: Imperiali.

ALLEGATO.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTROLLO DEI DEBITI E CREDITI DICHIARATI.

1. L'Ufficio di verifica e di compensazione dello Stato sul territorio del quale si trova la residenza o la sede del creditore (Ufficio creditore), trasmetterà all'Ufficio di verifica e di compensazione dello Stato sul territorio del quale si trova la residenza o la sede del debitore (Ufficio debitore), l'elenco dei crediti di cui avrà ricevuto la dichiarazione.
2. L'Ufficio debitore esaminerà l'elenco con l'aiuto delle dichiarazioni dei debiti che gli sono pervenute.
3. Se una dichiarazione di credito è conforme alla dichiarazione di un debito, questo credito sarà riconosciuto senza altra formalità. Gli Uffici di verifica e di compensazione fisseranno di comune accordo la misura con la quale si potrà non tener conto delle divergenze.
4. Se il debitore non ha dichiarato il suo debito o le dichiarazioni non sono conformi, il debitore sarà invitato a pronunciarsi. Gli Uffici di verifica e di compensazione fisseranno di comune accordo il procedimento da seguire in questo caso.
5. Secondo i risultati della richiesta rivolta al debitore, il debito sarà riconosciuto o l'Ufficio creditore sarà informato che il credito è contestato.
6. L'Ufficio creditore consulterà in seguito il creditore e comunicherà le informazioni ricevute all'Ufficio debitore, il quale potrà, se ritiene utile, sentire di nuovo il debitore.
7. Se non si potrà ottenere dalle due parti una dichiarazione conforme, l'Ufficio creditore inviterà il creditore a giustificare il suo credito davanti al Tribunale arbitrale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Protocollo relativo ai crediti ipotecari della Compagnia di assicurazione sulla vita « L'Ancre ».

Al momento di procedere alla firma dell'accordo concluso in data di oggi per i debiti e crediti, la delegazione Austriaca e la delegazione Italiana stabiliscono che questo accordo non si applichi ai due crediti ipotecari della Compagnia di assicurazione sulla vita « L'Ancre » di Vienna garantiti da immobili a Trieste e che non oltrepassano la somma di 1,100,000 corone, in quanto che essi

saranno devoluti alla riserva tecnica per gli impegni verso gli assicurati dei territori annessi in seguito ai Trattati di San Germano e di Rapallo.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano ed in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

l'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.

l'*Italia*: Imperiali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Accordo tra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno riguardante i debiti e crediti.

L'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, desiderosi di regolare le questioni che riguardano i debiti e crediti,

premesso che sono attualmente in corso delle trattative tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per il regolamento dei rapporti di debito e credito che rimontano a data anteriore alla messa fuori corso della moneta austro-ungarica,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, ambasciatore;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il signor Ottokar Rybàr, ex deputato;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno fissato le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Fino a quando le Alte Parti Contraenti non avranno concluso delle convenzioni speciali per stabilire la moneta e i tassi di cambio pel pagamento dei debiti espressi in corone austro-ungariche, non saranno ammesse le azioni giudiziarie tendenti ad ottenere l'adempimento di obbligazioni espresse in corone austro-ungariche esistenti prima del 10 aprile 1919 per qualsiasi titolo fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali o enti di diritto pubblico aventi la loro sede al momento della firma della presente convenzione nell'attuale territorio del Regno d'Italia da una parte, e nei confini del territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dall'altra.

Fino a nuove disposizioni è vietato ogni pagamento delle obbligazioni di cui al comma precedente e sarà in ogni caso considerato come nullo, e l'accettazione dei pagamenti sarà vietata. Il rifiuto dell'accettazione della somma offerta per il pagamento di un debito di cui al comma precedente, non avrà le conseguenze di una messa in mora, anche se esso abbia avuto luogo prima della entrata in vigore del presente accordo.

Art. 2.

I procedimenti in corso che abbiano per oggetto le obbligazioni di cui all' art. 1, saranno sospesi. Saranno tuttavia ammesse le azioni giudiziarie in quanto esse tendano soltanto alla constatazione di un rapporto giuridico al quale si riferisce una obbligazione di cui all'art. 1, oppure alla constatazione dell'esistenza in corone austro-ungariche d'un credito o di un debito, senza pregiudizio per la determinazione della moneta e pel tasso di cambio.

Art. 3.

Durante il regime di sospensione previsto dal presente accordo, saranno ammessi soltanto gli atti e le disposizioni conservative o l'esecuzione cauzionale, in base a decreti già emessi o le disposizioni provvisorie.

Art. 4.

Il periodo durante il quale, in virtù del presente accordo, non si potranno intentare giudizi per l'adempimento delle obbligazioni, non sarà computato nel periodo per la prescrizione e nel termine fissato per la citazione.

Art. 5.

In deroga alle disposizioni dell'art. 1, è stabilito che saranno rispettivamente pagati e liberati in lire italiane al tasso di cambio del 40 per cento i debiti e crediti fra le persone indicate al suddetto articolo che avevano la loro residenza alla data del 10 aprile 1919 nei territori del Regno d'Italia annessi in virtù del Trattato di pace di San Germano e del Trattato di Rapallo, esclusione fatta della città di Zara e dell'isola Lagosta, pel caso in cui i creditori ed i debitori abbiano trasferita la loro residenza nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dopo tale data.

La definitiva determinazione del tasso di cambio per i rapporti previsti al comma precedente resta riservata agli accordi e alle intese fra le Alte Parti Contraenti previsti nell'articolo 1.

Art. 6.

Per le obbligazioni contratte dalle succursali delle persone giuridiche e delle società commerciali che abbiano rispettivamente la loro sede nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni o nel territorio del Regno d'Italia si avrà riguardo alla sede delle succursali e non già alla sede principale.

La presente convenzione non concerne i rapporti tra la sede principale delle persone giuridiche e delle società commerciali e loro succursali.

Art. 7.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti, subito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, procederà senza indugio ad una constatazione dei crediti appartenenti ai creditori residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente e espressi in corone austro-ungariche.

La constatazione dovrà essere compiuta e il risultato dovrà essere notificato all'altra Alta Parte Contraente entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 8.

Il censimento comprenderà anche i crediti nascenti dal possesso di obbligazioni o di titoli immobiliari emessi da stabilimenti fondiari o da enti morali aventi la loro sede nel territorio dell'altra Alta Parte Contraente, tenendo distinti quelli che erano in possesso di persone residenti nel rispettivo territorio prima del 3 novembre 1918 e gli altri.

Art. 9.

Entro il termine di un mese dalla notificazione dei risultati del censimento, le Alte Parti Contraenti inizieranno i negoziati per la stipulazione degli accordi previsti all'articolo 1.

Art. 10.

In caso di conversione dei titoli di ogni genere espressi in corone austro-ungariche nella moneta nazionale le Alte Parti Contraenti s'impegnano a non porre in essere alcuna differenza di trattamento fra titoli in possesso di nazionali e titoli in possesso di sudditi dell'altra Alta Parte Contraente.

Art. 11.

Le Alte Parti Contraenti prenderanno tutte le misure necessarie, sia legislative, sia amministrative, per l'esecuzione del presente accordo, ed in special modo per ciò che riguarda l'esecuzione dei decreti, mandati, intimazioni e ordini di pagamento emessi da un tribunale appartenente ad una delle Alte Parti Contraenti ed eseguibili nel territorio dell'altra.

Il presente accordo sarà ratificato al più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano ed in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

l'*Italia*: Imperiali.

il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybàr.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Accordo tra l'Italia e la Polonia per regolare le questioni circa i debiti e i crediti.

L'Italia e la Polonia, desiderose di regolare le questioni che riguardano i debiti e crediti;

considerato che si è accertata la difficoltà di addivenire ad un'intesa definitiva in materia di valute e di cambio da adottarsi per la liquidazione dei contratti conclusi nell'antica valuta austro-ungarica fra Polacchi e Italiani;

considerato, d'altra parte, che non sembra equo ritenere definitivo il pagamento del debito da parte del debitore senza il consenso del creditore e a danno di quest'ultimo, e che interessa sospendere, all'occorrenza, la procedura giudiziaria in corso e non procedere a misure di esecuzioni;

le altre Parti Contraenti hanno deciso, prima di mettersi d'accordo sulla sostanza, di concludere, a questo scopo, un accordo preliminare ed hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

Il Signor Maciej Loret, incaricato d'affari dello Stato polacco a Roma;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Fino a che le Alte Parti Contraenti non avranno concluso convenzioni speciali per fissare la valuta e il cambio per il pagamento dei debiti espressi in corone austro-ungariche, non saranno ammessi gli atti giudiziari tendenti a ottenere l'adempimento di obbligazioni espresse in corone austro-ungariche esistenti prima del 10 aprile 1919, per una ragione qualunque, fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali o enti morali di diritto pubblico, aventi la loro residenza al momento della firma della presente convenzione nell'attuale territorio del Regno d'Italia da un lato, e nel territorio della Repubblica polacca dall'altro.

Il rifiuto di accettazione della somma offerta per il pagamento di un debito, come stabilito al capoverso precedente, non avrà le conseguenze di una costituzione in mora.

Art. 2.

Le cause in corso che riguardano le obbligazioni indicate all'articolo primo, saranno sospese.

Saranno, peraltro, ammessi gli atti giudiziari in quanto essi avranno lo scopo di constatare un rapporto giuridico al quale si riferisca un'obbligazione, di cui all'articolo primo.

Art. 3.

Gli atti esecutivi non saranno ammessi che per l'esecuzione cauzionale, in base a sentenze già pubblicate o per le disposizioni provvisorie.

Art. 4.

Il periodo di tempo nel quale non si potrà intentare una causa per l'adempimento dell'obbligo, in base al presente accordo, non sarà contato nel termine di prescrizione e nel termine fissato, affinchè la citazione sia fatta.

Art 5.

Per le obbligazioni contratte dalle succursali delle persone giuridiche e delle società commerciali che avranno rispettivamente la loro sede sul territorio della Repubblica Polacca oppure sul territorio del Regno d'Italia, servirà di base la sede delle succursali, non già la sede principale.

La presente convenzione non riguarda i rapporti fra la sede principale delle persone giuridiche e delle società commerciali e le loro succursali.

Art. 6.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione procederà, senza ritardo, a una constatazione dei crediti espressi in corone austro-ungariche appartenenti ai creditori residenti sul territorio dell'altra Parte Contraente.

L'accertamento dovrà essere terminato e il risultato dovrà esserne notificato all'altra Alta Parte Contraente, nel termine di due mesi dall'entrata in vigore di questo accordo.

Art. 7.

Il censimento comprenderà anche i crediti che derivino dal possesso delle obbligazioni e dei titoli immobiliari emessi da istituti fondiari e da enti morali aventi la loro sede sul territorio dell'altra Alta Parte Contraente, facendo una distinzione tra quelli che erano in possesso di persone residenti nel rispettivo territorio prima del 3 novembre 1918, e gli altri.

Art. 8.

Nel termine di un mese dalla notificazione dei risultati del censimento, le Alte Parti Contraenti avvieranno trattative per la stipulazione degli accordi previsti all'articolo primo.

Art. 9.

Nel caso di una conversione dei titoli di ogni specie espressi in corone austro-ungariche nella valuta nazionale, le Alte Parti Contraenti si obbligano a non fare alcuna differenza di trattamento fra i titoli che si trovino in possesso di nazionali e gli stessi titoli in possesso di cittadini dell'altra Alta Parte Contraente.

Art. 10.

Le Alte Parti Contraenti prenderanno le misure necessarie per l'esecuzione del presente accordo, sia legislative che amministrative.

Il presente accordo sarà ratificato al più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano ed in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari uno dei quali sarà consegnato a ciascuna delle Alte Parti Contraenti.

Per

l'*Italia*: Imperiali.

la *Polonia*: Maciej Loret.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 3202.

Modificazioni all'allegato n. 6 delle Condizioni e tariffe per i trasporti ferroviari relativamente agli scali marittimi di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585;

Visto l'art. 4 delle norme approvate col decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1888;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, relativamente agli scali marittimi di Genova, sono apportate le modificazioni ed aggiunte sotto indicate:

Art. 49. — E' sostituito dal seguente:

« Art. 49. — Norme particolari per lo scalo di Genova Molo Vecchio. Il carico, lo scarico, il deposito delle merci nei magazzini e nelle calate del Molo Vecchio e la presa e consegna a bordo delle navi ed altri natanti, hanno luogo

a cura del concessionario esercente i detti magazzini e calate, in relazione alle discipline e tariffe delle operazioni portuarie, emanate dal Consorzio autonomo del porto di Genova. Agli effetti della tassazione le operazioni di carico e scarico si considerano eseguite dalle parti ».

Art. 52. — Nel punto *c*), alle parole « le stesse materie indicate nel precedente comma *d*) », sono sostituite quelle: « tutte le merci contemplate nelle categorie dalla 1ª alla 6ª ».

Art. 53. — Sono soppresse le parole « in arrivo allo scalo di Genova Molo Vecchio ed a quelle ».

Quadro delle abilitazioni relative allo scalo di Genova piazza Caricamento. Per le merci a piccola velocità ed in piccole partite, tanto in partenza quanto in arrivo, sono soppresse le indicazioni a (8) e a (7). Sono pure soppressi il richiamo (8) nelle rimanenti abilitazioni e la relativa nota in calce alla pagina. Nelle colonne relative all'accettazione e ricevimento merci per categorie dell'allegato 7, sono soppresse le parole « come a S. Limbania - Magazzino Doria », ed è sostituita ad esse l'indicazione « 1 a 6 ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data che sarà fissata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 189. — GRANATA.

REGIO DERETO 30 dicembre 1923, n. 3203.

Provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari e per la creazione di un istituto di economia e statistica agraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato, sentita la competente Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, a trasferire, riordinare ed eventualmente sopprimere stazioni di prova agrarie e speciali e istituti di sperimentazione agraria comunque esistenti, ed a riunire in un solo istituto, od almeno a coordinare l'azione di quelli governativi o no, di una data circoscrizione agraria.

Ove in una circoscrizione agraria esista un istituto superiore agrario, questo assumerà, per quanto possibile, le funzioni di ricerca e di sperimentazione e sarà, ad ogni modo, centro dell'azione coordinatrice nella circoscrizione stessa.

Art. 2.

A datare dal 1° aprile 1924, presso date Regie stazioni sarà istituita, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, una sezione speciale avente carattere di laboratorio per le analisi e le determinazioni per conto del pubblico ed in applicazione delle leggi che tutelano la produzione ed il commercio dei prodotti agrari, nonchè delle materie utili in agricoltura e delle piante agrarie.

Le norme per il funzionamento della sezione di analisi saranno determinate nel regolamento in applicazione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le tariffe per le analisi.

Art. 3.

Alla sezione di analisi saranno adibiti, specificamente e continuativamente, uno o più assistenti della stazione: essa funzionerà sotto la diretta responsabilità tecnica del direttore della stazione stessa.

Gli altri assistenti, destinati al lavoro di sperimentazione e di ricerca agraria, non potranno essere adibiti al servizio della sezione di analisi.

Per gli assistenti attualmente in servizio, la destinazione sarà fatta con decreto del Ministro entro il 31 marzo 1924.

Nei bandi di concorso ai posti di assistente sarà specificato se si tratti di posto addetto alle sezioni di analisi, o al lavoro di sperimentazione e di ricerca agraria, e saranno, in relazione, specificati i doveri del vincitore del concorso.

Art. 4.

Tutte le Regie stazioni di prova agrarie e speciali sono costituite in Enti governativi con amministrazione autonoma, a decorrere dal 1° luglio 1924, a tenore delle disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1911, n. 550, per le Regie stazioni di granicoltura di Rieti e di bieticoltura di Rovigo.

Il Ministero dell'economia nazionale provvederà direttamente, a carico del proprio bilancio, al pagamento dello stipendio e di ogni altro assegno e competenza dovuti al personale delle Regie stazioni, il quale rimane personale di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, giusta il decreto Reale 11 novembre 1923, n. 2395.

Saranno messi a disposizione dei predetti istituti gli attuali stanziamenti portati dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale e quelli che saranno ad essi assegnati in applicazione del presente decreto; gli eventuali contributi di Enti locali, i proventi dei campi sperimentali ed ogni altro provento derivante agli istituti suddetti, in conseguenza del loro funzionamento.

Le somme non spese nell'esercizio finanziario passeranno in aumento dell'entrata del bilancio dell'istituto per l'esercizio successivo.

Art. 5.

All'amministrazione di ciascuna delle Regie stazioni sovraintenderà un Comitato amministrativo, la cui costituzione e le cui funzioni saranno determinate con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono sottoposti annualmente all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

E' istituita una adunanza annuale dei direttori delle Regie stazioni, al fine di prendere conoscenza del lavoro compiuto da ciascun istituto e di discuterlo per la coordinazione delle diverse attività ed iniziative e per fissare il programma di attività avvenire.

All'adunanza annuale possono intervenire i direttori degli istituti di sperimentazione agraria consorziali.

Il programma fissato dall'adunanza annuale, ed approvato dal Ministero, deve essere attuato dai singoli istituti, anche non governativi.

Art. 7.

La nomina dei direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali ha luogo per pubblico concorso.

E' fatto eccezione per gli istituti di sperimentazione annessi ai Regi istituti superiori agrari, pei quali la direzione sarà, di regola, affidata al professore di ruolo della materia di cui l'istituto di sperimentazione si occupa.

E' fatta altresì eccezione quando si tratti di persona a cui possa essere applicato il secondo comma dell'art. 17 del decreto Reale 30 settembre 1923, n. 2102.

E' in facoltà del Ministro di bandire il concorso per direttore ordinario, oppure per straordinario.

Art. 8.

Il concorso per il posto di direttore delle Regie stazioni è giudicato da una Commissione nominata dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, e composto di 5 professori o cultori di scienze agrarie, fisico-chimiche e biologiche.

Il primo graduato, ed eventualmente il secondo o il terzo, in caso di successive rinunzie, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per cui fu bandito.

Art. 9.

La nomina dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria consorziali deve essere fatta con le norme e le garanzie prescritte per la nomina dei direttori delle Regie stazioni.

Art. 10.

I direttori delle Regie stazioni possono, con loro consenso, essere trasferiti da uno ad altro istituto governativo del lo stesso genere, sentito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 11.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con R. decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le norme relative allo stato giuridico del personale ed al funzionamento delle Regie stazioni.

Art. 12.

Gli istituti sperimentali consorziali, posti sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, conservano la propria autonomia, ma la loro azione dovrà essere coordinata con quella degli altri istituti ai sensi degli articoli 1 e 6 del presente decreto.

Art. 13.

Con decreti Reali, promossi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto:

1° Alla creazione presso il Ministero dell'economia nazionale di un istituto di economia e statistica agraria, avente per fine il rilevamento economico e statistico delle condizioni dell'agricoltura nazionale;

2° Alla creazione di una fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria, quale Ente morale di piena capacità giuridica, avente i seguenti scopi:

a) dare contributi agli istituti governativi di sperimentazione agraria, ai fini di un maggiore sviluppo e di un opportuno coordinamento dell'attività degli istituti medesimi;

b) provvedere i mezzi necessari per il funzionamento dell'istituto di economia e statistica agraria, di cui al presente articolo.

Alla fondazione predetta è attribuita, in patrimonio, la somma di 38,000,000 di lire, prelevati dall'attuale capitale dell'Istituto lattifero agrario e zootecnico di Roma.

Art. 14.

A far tempo dal 31 marzo 1924, l'Istituto lattifero agrario e zootecnico di Roma e l'annessa stazione sperimentale di praticoltura, e l'Istituto zootecnico laziale, sono soppressi. In luogo e con la fusione di essi viene creato, in Roma, dal 1° aprile 1924, l'Istituto sperimentale zootecnico, al quale sono attribuiti il patrimonio residuo dell'Istituto lattifero agrario e zootecnico di Roma ed annessa stazione di praticoltura, e il patrimonio dell'Istituto zootecnico laziale, nonchè i contributi dello Stato e degli Enti locali, di cui quest'ultimo è attualmente provveduto e che rimangono con carattere obbligatorio e permanente.

Con decreto Reale promosso dal Ministero dell'economia nazionale, saranno fissate le norme per il funzionamento del nuovo istituto sperimentale.

Art. 15.

Per provvedere alle spese straordinarie occorrenti alla sistemazione degli istituti governativi di sperimentazione e di ricerca agraria, è iscritta, nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1924-1925, la somma di L. 2,000,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1924
Atti del Governo, registro 221, foglio 190. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 179.

Istruzione professionale nelle scuole annesse agli istituti di ricovero o di patronato dei ciechi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'insegnamento industriale;

Considerata la necessità di provvedere ad una migliore sistemazione dei corsi d'insegnamento industriale annessi agli istituti di ricovero e ai patronati dei ciechi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole annesse agli istituti di ricovero o di patronato dei ciechi, nelle quali si impartiscono insegnamenti atti a preparare i ciechi all'esercizio professionale di arti e di mestieri, sono poste sotto la diretta vigilanza del Ministero per l'economia nazionale.

Art. 2.

La scuola professionale annessa al Patronato pro ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli, è riconosciuta come Regia scuola industriale di tirocinio per la tessitura, la meccanica ed arti affini.

La scuola professionale annessa all'Istituto nazionale per ciechi adulti in Firenze, è riordinata come Regia scuola di tirocinio per la lavorazione del legno, intreccio ed arti affini.

Lo Stato concorrerà alle spese di mantenimento di dette scuole con le somme necessarie al pagamento degli stipendi degli insegnanti di ruolo. Esso potrà altresì contribuire con sussidi straordinari alle spese necessarie per il materiale didattico e di laboratorio.

Con separati Regi decreti sarà provveduto all'ordinamento amministrativo e didattico delle Regie scuole.

Gli istituti di ricovero per i ciechi, a cui sono annesse Regie scuole di insegnamento industriale non ammetteranno in tali scuole ricoverati che abbiano età inferiore ai 15 anni, o superiore ai 45.

Art. 3.

Per i sussidi da assegnare alle scuole professionali non regificate annesse agli istituti dei ciechi, si seguiranno le norme vigenti relative ai sussidi a scuole di insegnamento industriale, dipendenti da Opere pie o da Enti morali.

Art. 4.

Lo stanziamento del cap. 118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, relativo ai contributi e sussidi per scuole d'insegnamento industriale, è aumentato, a partire dall'esercizio 1923-924 di L. 200.000 per contributi e sussidi a scuole professionali per i ciechi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 195. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 168.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, col quale fu istituito il Parco nazionale del Gran Paradiso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, col quale fu istituito il Parco nazionale del Gran Paradiso;

Ritenuta la necessità di apportare talune aggiunte e modificazioni alle norme emanate col citato decreto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, è modificato come segue:

« E' istituita con sede in Torino, una Commissione denominata « Commissione reale del Parco nazionale del Gran Paradiso ».

« La Commissione è nominata con decreto Reale ed è composta da un professore di zoologia, uno di geologia, ed uno di botanica, e da un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale, designati dal Ministro per l'economia nazionale; da un ingegnere del Genio civile, designato dal Ministro per i lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da tre membri designati dalla Deputazione provinciale di Torino.

« I Comuni aventi terreni nel perimetro del Parco, il Touring club, il Club alpino italiano, la Federazione pro montibus e l'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche potranno ciascuno designare un proprio rappresentante che prenderà parte alle sedute senza diritto a voto.

« La Commissione eleggerà nel proprio seno il presidente, un vice-presidente e potrà anche nominare un Comitato esecutivo ed un segretario.

« Al segretario, qualora sia estraneo all'Amministrazione dello Stato, è corrisposta una indennità fissa annuale di L. 1500.

« Il presidente, il vice presidente e i componenti della Commissione e del Comitato restano in carica due anni, e potranno essere riconfermati ».

Art. 2.

L'art. 7 del Regio decreto indicato come sopra è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione del Parco è affidata all'ispettore forestale del distretto in cui il Parco è situato, il quale interverrà alle sedute della Commissione e del Comitato con voto consultivo.

« La sorveglianza è esercitata da agenti forestali ».

Art. 3.

All'art. 17 del citato Regio decreto è sostituito il seguente:

« Il personale addetto alle Reali riserve di caccia del Gran Paradiso, con decorrenza dalla data in cui entrò in vigore il R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, passerà a far parte del corpo Reale delle foreste col trattamento economico e con le funzioni corrispondenti al grado che ad esso verrà conferito.

« Qualora tale trattamento risultasse inferiore a quello dovuto anche per effetto del R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, dall'Amministrazione della Real Casa, il personale delle riserve Reali del Gran Paradiso conserverà, a titolo di assegno personale, la relativa differenza.

« I cacciatori guardie, i capi-posto ed i comandanti di distretto di caccia saranno rispettivamente assunti in qualità di sorveglianti, sorveglianti capi ed aiutanti aggiunti forestali, e saranno collocati, secondo l'anzianità di ciascuno, i relativi ruoli dell'Amministrazione forestale ».

Art. 4.

Sono a carico del bilancio dello Stato le pensioni, che verranno in avvenire liquidate a norma di legge e per effetto di diritti acquisiti a favore del personale che, ai termini dell'articolo precedente, passa dall'Amministrazione della Real Casa al servizio dello Stato.

Il servizio prestato alla dipendenza della Real Casa dal predetto personale è computato a tutti gli effetti, come servizio prestato alla dipendenza dello Stato.

Art. 5.

I titoli costituenti la parte del fondo pensioni degli impiegati del Ministero della Real Casa, corrispondente alla spesa del personale di cui al precedente articolo 3, passano in proprietà dello Stato e saranno depositati dalla Reale amministrazione alla Cassa depositi e prestiti.

La Cassa dei depositi e prestiti, alle rispettive scadenze, verserà alla Tesoreria centrale dello Stato gli interessi maturati sui titoli predetti.

Art. 6.

Le contravvenzioni previste dal R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, potranno essere conciliate in conformità delle norme riguardanti la conciliazione delle contravvenzioni alle leggi forestali.

Art. 7.

L'art. 18 del Regio decreto citato come sopra è sostituito dal seguente:

« Con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto e del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584 ».

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 180. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 182.

Norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto l'art. 13 del disegno di legge per l'approvazione della nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Visto l'art. 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli, di cui all'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e all'art. 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, sono conferiti in rapporto alle speciali caratteristiche del lavoro eseguito e all'opera effettivamente prestata oltre il normale orario giornaliero, ferme le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

E' vietata qualsiasi concessione di premi di operosità e di rendimento se non si siano verificate, da parte dell'impiegato od agente, prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di servizio, inerenti al grado ed al posto ricoperto.

Art. 2.

I premi di operosità e di rendimento possono essere pagati a mesi o a periodi trimestrali.

In ciascun mese o periodo la spesa massima per i premi stessi, al personale classificato ai gruppi *A*, *B* e *C*, avente grado non superiore al settimo, e al personale straordinario avventizio o assimilato che disimpegni attribuzioni analoghe, non può superare quella corrispondente ad un terzo del numero complessivo degli impiegati, di ruolo e non di ruolo, in servizio, al principio dell'anno finanziario, calcolata in base alle ore di cui al primo comma del successivo art. 4 e alla retribuzione oraria, ivi stabilita, per il personale di ruolo del gruppo *B*.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma il personale addetto alle Amministrazioni centrali, è considerato separatamente secondo le Direzioni generali o Enti amministrativi analoghi cui appartiene; e quello addetto ai servizi provinciali, distintamente per ciascun servizio.

Entro il limite di cui al precedente comma secondo, deve, altresì, essere compreso il personale, chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della medesima Amministrazione.

La disposizione di cui al secondo, terzo e quarto comma, del presente articolo, non si applica ai servizi di stralcio e transitori dipendenti dalla guerra.

Art. 3.

Ferme le disposizioni del precedente articolo 2, l'importo complessivo dei premi di operosità e di rendimento, concessi, per ciascun mese o periodo trimestrale, al personale di qualsiasi grado, gruppo o categoria, non può superare la corrispondente quota dello stanziamento inscritto in bilancio, aumentata dell'eventuale disponibilità non erogata per i mesi o periodi precedentemente decorsi.

Art. 4.

I premi di operosità e di rendimento conferiti, ai sensi del precedente art. 1, a impiegati aventi grado non superiore al settimo, non possono mensilmente superare, per ciascun impiegato, l'importo risultante dal computo di 75 ore di lavoro straordinario, retribuite come segue:

per gli impiegati appartenenti al gruppo *A*, in ragione di L. 3 ad ora;

per gli impiegati appartenenti al gruppo *B*, in ragione di L. 2,75 ad ora;

per gli impiegati appartenenti al gruppo *C*, in ragione di L. 2,50 ad ora.

I premi di operosità e di rendimento conferiti ai subalterni non possono superare mensilmente, per ciascun agente, l'importo ragguagliato a 90 ore di lavoro straordinario, retribuite in ragione di L. 2,25 ad ora.

Per il personale straordinario, avventizio o assimilato, fermi i limiti massimi di ore indicati, le retribuzioni sono stabilite rispettivamente in L. 2,50, L. 2,25, L. 2 e L. 1,75, a seconda che il personale stesso disimpegni attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi *A*, *B*, e *C* o di quello subalterno.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale subalterno che presti servizio presso i gabinetti dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e neppure al personale avventizio, con mansioni d'ordine, addetto ai gabinetti medesimi.

Art. 5.

Gli ordini di pagamento dei premi, di cui al presente decreto, per il personale avente grado non superiore al quinto, devono essere corredati di attestazioni giustificative ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4 rilasciato dal capo d'ufficio, sotto la sua responsabilità personale.

La disposizione di cui al precedente comma, si applica anche per il pagamento dei premi anzidetti al personale subalterno.

Per il personale di cui al quarto comma del precedente art. 2, il pagamento del premio di operosità e di rendimento non può essere ordinato se non previa intesa con l'Amministrazione o con la Direzione generale, alla quale detto personale appartiene.

Art. 6.

Il pagamento dei premi di operosità e di rendimento di cui al presente decreto, può essere disposto esclusivamente con imputazione ai capitoli, di parte ordinaria e straordinaria, per essi appositamente istituiti in bilancio.

Nulla è innovato circa le forme con cui deve provvedersi al pagamento dei premi anzidetti.

Art. 7.

Salvo le concessioni di assegni, o indennità, o altri benefici, consentite a norma delle disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non può essere concesso, al personale dell'Amministrazione dello Stato, alcun compenso, in relazione a prestazioni rese, per qualsiasi incarico, compresa la partecipazione a Consigli e Commissioni, all'infuori dei premi di operosità e di rendimento nei modi e limiti di cui al presente decreto.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale ha effetto dal 1° febbraio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 208. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3198.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Umberto I, in Lanciano.

N. 3198. R. decreto 23 dicembre 1923, in virtù del quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Umberto I, in Lanciano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 3199.
Contributo scolastico del comune di Forno di Zoldo.

N. 3199. R. decreto 11 novembre 1923, in virtù del quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Forno di Zoldo, della provincia di Belluno, deve annualmente, versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 8449.96 col R. decreto 29 gennaio 1914, n. 214, è elevato a L. 11,549.96 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 97.
Trasferimento della sede Municipale del comune di Forni dalla località Barcarola alla frazione Tonezza e cambiamento del nome del comune stesso in quello di Tonezza.

N. 97. R. decreto 17 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la sede municipale del comune di Forni viene trasferita dall'attuale località Baracola alla frazione Tonezza, ed autorizzato il cambiamento del nome del Comune stesso in quello di « Tonezza ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 100.
Trasferimento delle provincie delle Shensi e Kansu dalla circoscrizione del Regio consolato a Tientsin a quella del Regio consolato ad Hankow.

N. 100. Regio decreto 17 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, viene stabilito che le provincie delle Shensi e Kansu sieno trasferite dalla circoscrizione territoriale del Regio consolato a Tientsin a quella del Regio consolato ad Hankow.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1924.

Revoca del decreto di scioglimento riguardante la Congregazione di carità di Incisa Belbo.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il precedente decreto 7 gennaio 1924, con il quale si dichiaravano sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità e dell'Opera pia Ferraro di Incisa Belbo, e la gestione delle dette Opere pie si affidava al signor Giovanni Mantelli;

Vista la nota 29 gennaio 1924, n. 1316, del prefetto di Alessandria;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il sovraindicato decreto di scioglimento è revocato nei riguardi della Congregazione di carità anzidetta.

Roma, addì 10 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1924.

Parziale esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, concernente la riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Opere pie.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'articolo 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2841, concernente la riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Decreta:

Art. 1.

E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31.

Art. 2.

Entro il 30 giugno 1924 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di ciascuna Provincia saranno distribuite, a cura del prefetto, in due classi, in base ai criteri stabiliti nell'art. 3 del detto decreto.

Art. 3.

Nella prima ricostituzione delle Congregazioni di carità, con le norme di cui all'art. 5 del detto decreto, i membri di nomina dei Consigli comunali dovranno essere da questi eletti nella prossima sessione di primavera.

In quei Comuni, nei quali si dovrà procedere entro l'anno 1924 alla rinnovazione ordinaria del Consiglio comunale, la elezione dovrà essere rinnovata dai ricostituiti Consigli nella sessione autunnale dello stesso anno 1924.

Fino a quando non funzionerà l'ufficio di sottoprefettura nel circondario in cui ha sede il capoluogo della Provincia i membri di nomina del sottoprefetto saranno nominati, per le Congregazioni di carità del circondario medesimo, dal prefetto.

Art. 4.

La retta giornaliera di degenza per i malati poveri dovrà essere determinata dall'Amministrazione di ciascun ospedale, a norma dell'art. 34 del detto decreto, in sede di bilancio preventivo e in base agli elementi costitutivi della diaria, accertati nell'anno precedente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 11 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 40

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	101 66	Belgio	87 15
Londra	98 962	Olanda	8 64
Svizzera	400 35	Pesos oro	17 57
Spagna	293 50	Pesos carta	7 73
Berlino	—	New-York	23 08
Vienna	0 0325	Oro	445 34
Praga	66 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 375
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	50 625
	5.00 % netto	94 50
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 53

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 10 febbraio 1924 il sig. dott. De Lillo Gaetano fu Luca notaio residente ed esercente in S. Nicola la Strada è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di Caserta per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Accreditamento di agenti di cambio.

Con decreto Reale in data 10 febbraio 1924, il sig. Santocanale Giuseppe di Domenico, agente di cambio residente ed esercente in Palermo è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	289968	1525 —	Valenza *Antonietta* di Giorgio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Palermo.	Valenza *Antonina* di Giorgio, minore, ecc. come contro.
»	65579	455 —	De Bernardi Giovannina fu Felice, moglie di Bottigelli *Emilio*, dom. a Milano, vincolata.	De Bernardi Giovannina fu Felice, moglie di Bottigelli *Angelo-Cristoforo-Emilio* fu Carlo, domiciliata come contro, vincolata.
»	92126	1375 —		
3.50 %	630302	24.50	Rispettivamente a: *Scagno* Guido, Dario e Ines di Emilio, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Fobello (Novara).	Rispettivamente a: *Scagni* Guido, Dario e Ines, minori, ecc., come contro.
»	630303	24.50		
»	630304	24.50		
»	637463	52.50	Sommaruga Giulietta-Maria Catterina, *Catterina-Pasqualina* ed *Elvezia-Clotilde*, minori, fu Ambrogio.	Sommaruga Giulietta-Maria-Catterina, *Caterina-Pasqualina* e *Maria-Elvezia*, minori, ecc., come contro.
»	637464	14 —		
Cons. 5 %	269671	1510 —	Sesselego Emilia, Ida e Mario fu Enrico, le donne nubili, domiciliati in Genova, proprietari indivisi in parti uguali, vincolata d'usufrutto.	Sesselego Emilia, Ida e Mario fu Enrico, le donne nubili e *l'ultimo minore sotto la patria potestà della madre Fulco Maria fu Giovanni, vedova di Sesselego Enrico*, domiciliati in Genova, proprietari indivisi in parti uguali.
Cons. 5 % già Polizza combattenti	4883	20 —	Costa *Mario* di Guido, domiciliato a Cesena (Forlì).	Costa *Mauro* di Guido, ecc., come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	30127	300 —	Prinetti *Giorgio* fu Tommaso, *minore sotto la patria potestà della madre Callerio Giuseppina fu Gerolamo, vedova Prinetti Tommaso*, domiciliato a Torino. Con usufrutto a Prinetti Giovanni fu Luigi.	Prinetti *Giorgio Giuseppe Maria* fu Tommaso, domiciliato a Torino, con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	158880	95 —	Marconi *Renata* di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma.	Marconi *Giuseppa*, ecc., come contro.
»	120583	860 —	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesca* ed Amalia di Adolfo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Latera (Roma).	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesco* ed Amalia, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.